



Bologna, data di protocollo

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo
per l'Emilia-Romagna
Bologna

ALLA
PREFETTURA-Ufficio territoriale del Governo
di RAVENNA

e pc
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO
STATO DI FORLÌ'-CESENA/RIMINI/RAVENNA

Con la presente si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio in merito al provvedimento entro indicato.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Cons. Alberto Rigoni)

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Dott. Antonino Carlo)

ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO
<p>PREFETTURA-Ufficio territoriale del Governo di RAVENNA</p> <p>Decreto prefettizio n. 179 del 06.02.2024: Proroga incarico in reggenza del posto di funzione di dirigente dell'Area III per la durata di un anno a decorrere dal 1° aprile 2024 al Viceprefetto Aggiunto dott. Pierluca Castelli Prot. Cdc. n. 506 del 7 febbraio 2024</p>	<p>Il decreto a margine indicato ha per oggetto la proroga, per la durata di anni uno, a decorrere dal 1° aprile 2024, dell'incarico in reggenza dell'Area III.</p> <p>Il provvedimento oggetto dell'odierno controllo preventivo di legittimità si apprezza per diversi motivi tanto che, al momento, si caratterizza come un <i>unicum</i> nel panorama esperienziale di questa Corte.</p> <p>Più in particolare, non è sfuggito il rigoroso rispetto del termine osservato nell'invio del decreto prefettizio, coerentemente con quanto espressamente disposto dal legislatore in materia di controllo preventivo di legittimità.</p> <p>Si rileva, poi, come la scelta organizzativa della reggenza sia stata supportata da un articolato apparato motivazionale "in fatto" che si discosta dalle stantie formule stereotipate (al limite della motivazione apparente) poste ripetutamente all'attenzione di questa Sezione regionale di controllo.</p> <p>Tuttavia, "in diritto", coerentemente con il granitico orientamento giurisprudenziale, questa Corte ha avuto modo di evidenziare - più volte - come il ricorso alla reggenza debba essere considerato del tutto eccezionale e non tramutarsi in una sorta di dimensione strutturale, permanente dell'organizzazione, così come espressamente previsto anche dallo stesso Ministero dell'interno (cfr., da ultimo, la circolare prot. n. 16868 del 16 marzo 2021).</p> <p>Ora, codesta Prefettura evidenzia come lo stesso Ministero dell'interno abbia sostenuto che l'istituto della reggenza sia l'unico strumento che consente all'Amministrazione di far fronte alla mancanza di dirigenti preposti alle singole aree delle Prefetture.</p> <p>Osservazione condivisibile se si fa riferimento all'applicazione di istituti che si pongono in contrasto la norma di cui all'art. 4, co. 1°, del D. Lgs. n. 139 del 2000. Ma, in realtà, l'ordinamento giuridico offre altre soluzioni. In tal senso, basterà rammentare che, anche se in diverso ambito (e, addirittura, superando il principio della "specialità" delle funzioni della carriera prefettizia di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 139 del 2000) lo stesso Dicastero ipotizza, nell'ipotesi di vacanza del posto di funzione dirigenziale, la riconduzione delle responsabilità primarie al dirigente dell'ufficio (vale a dire, in questo caso, al Prefetto), con possibilità di delega (cfr. circ. n. 20/RU del 24 luglio 2014 del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pag. 2 e pag. 3).</p> <p>Su questo specifico aspetto si chiede di formulare specifiche controdeduzioni eventualmente esplicitando, in punto di discrezionalità, le ragioni tecnico giuridiche che fanno propendere per la reggenza e, in ogni caso, si invita a trasmettere la direttiva ministeriale nell'ambito della quale, secondo quanto esposto nel provvedimento prefettizio, si afferma espressamente che l'istituto della reggenza sia l'unico strumento a disposizione dell'Amministrazione per far fronte alle carenze dei dirigenti delle singole aree nelle quali si articolano le attribuzioni delle funzioni amministrative svolte dalle Prefetture.</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Si invita codesta Amministrazione a rispondere al rilievo formulato (inviando la nota di riscontro anche alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato) e si rammenta che - in caso di mancato riscontro entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del presente rilievo - il deferimento della questione alla</p>

	Sezione del controllo per la definitiva pronuncia di merito, avverrà, comunque, allo stato degli atti (art. 3, co. 2°, L.20/1994).
--	--